

8.2.5.3.2. 5.2 Sostegno ripristino terreni e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore agricolo è soggetto ad una ampia varietà di eventi avversi, anche di natura catastrofica, con ricadute sulla volatilità delle rese produttive, dei prezzi e dei redditi delle imprese.

La misura sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di calamità ed eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell’art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 - calamità naturali – lettera k, comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie - e eventi catastrofici – lettera l) anche con specie o colture arboree alternative all'olivo ove appropriato in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente con riferimento:

- al capitale fondiario;
- alle scorte vive (bestiame) e alle scorte morte (limitatamente a macchine, attrezzi ed attrezzature);
- alle piantagioni legnose produttive distrutte a seguito di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria.

L'operazione verrà attuata di volta in volta in relazione all'evento calamitoso intervenuto e riconosciuto formalmente dall'Autorità competente, con riferimento puntuale pertanto ad un'areale delimitato e sarà volta a consentire il ripristino del potenziale produttivo danneggiato/distrutto per effetto dell'evento considerato e a favorire la pronta ripresa dell'attività dell'impresa agricola.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' concesso un contributo in conto capitale per i costi degli investimenti ammissibili per interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie.

Gli interventi di sostegno interverranno fino alla concorrenza del danno, al netto di tutti gli eventuali interventi compensativi d'indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 18 aprile 2008 n. 82 (in particolare Titolo I – Fondo di solidarietà nazionale, Capo II – Interventi compensativi),

Orientamenti UE per gli aiuti di stato in agricoltura

Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) e s.m.i.;

Decreto MiPAAF 2180 del 19.06.2015 **Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.** e s.m.i.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Imprese agricole. Sono esclusi gli enti pubblici.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Costi di investimento per:

- il ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario (terreni e miglioramenti fondiari, strutture aziendali, impianti di produzione, impianti di stoccaggio, ricoveri animali, serre);
- il ripristino del capitale di scorta: scorte vive (bestiame) e morte (limitatamente a macchine, attrezzi ed attrezzature); in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte con medesime caratteristiche tecniche;
- il ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*;

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità pubbliche competenti sulla base della normativa nazionale del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato anche a livello del singolo beneficiario. La misura risulta applicabile nell'ambito di zone territoriali delimitate.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno adottati criteri di selezione basati su:

- Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale
- Dimensione economica aziendale, privilegiando le imprese di dimensioni inferiori
- Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale;

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I danni sono calcolati sulla base del valore reale del potenziale produttivo distrutto o danneggiato. La stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato a livello territoriale sarà operata dalla Regione Puglia con il supporto di enti pubblici competenti per la materia, sulla base delle informazioni della Rete di Informazione Contabile Agricola, di prezziari pubblici e di eventuali indagini di mercato che si rendessero necessarie.

A livello aziendale la stima sarà operata da professionista abilitato sulla base delle medesime tipologie di informazioni utilizzate a livello territoriale, ove necessario implementate con altre informazioni pertinenti e verificabili. La congruità di tale stima sarà valutata dalla Regione Puglia.

Il sostegno interverrà – comunque solo nel caso di distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato - fino alla concorrenza del danno, al netto di tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. L'aliquota di sostegno è pari al 100%.

Relativamente al ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, ai fini del calcolo del sostegno ci si avvale di quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 67, comma. 1, lettera b.

Pertanto, sulla base di uno studio realizzato dal Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali

della Università degli Studi di Bari saranno d'applicazione i seguenti costi semplificati.

Densità di impianto Piante/ettaro (1)	Euro/ Pianta	Valore minimo rapportato all'ettaro (€)	Valore massimo rapportato all'ettaro (€)
1-100	75	-----	7.500 (2)
101-150	60	7.500 (2)	9.000 (2)
151-200	50	9.000 (2)	10.000 (2)
>201	40	10.000 (2)	15.000 (2)

1 Rapporto tra numero di piante totali ammissibili a contributo e la relativa superficie su cui le stesse piante insistono;

2. Il sistema applicherà automaticamente tali valori in caso di mancato raggiungimento della soglia minima o superamento della soglia massima degli stessi valori.

Con specifico riferimento al ripristino di impianti arborei produttivi distrutti nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, è fissato un limite minimo dell'aiuto per singolo beneficiario a € 2.000,00 (duemila/00cent) e un limite massimo a € 150.000,00 (centocinquantamila/00cent).

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 5.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi della sottomisura 5.2 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1 : Procedure di gara per i beneficiari privati.

Tale rischio è collegato essenzialmente alle procedure di selezione dei fornitori per l'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature.

R2 : Ragionevolezza dei costi.

Il rischio è presente legato al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli.

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

R7 : selezione dei beneficiari.

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri complessi o soggetti a valutazioni discrezionali, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

In particolare il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito:

- al cumulo con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno ed al non superamento del 100% del valore del bene indennizzato;
- alla stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato;
- al riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatologia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo.

R8 : sistemi informatici.

I rischi sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie per la presentazione delle domande.

R9 : le domande di pagamento.

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;
- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano

di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1 : le azioni di mitigazione utilizzate riguardano l'adozione di una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati.;
- presentazione di computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari);
- nei casi previsti dalle norme, svolgimento di adeguate procedure di gara.

R2: per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezziari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario;
- all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati.

R3 : presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati. Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R7: i bandi e i documenti attuativi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate, basato su elementi oggettivi e parametri definiti e determinabili.

In particolare saranno adottate regole oggettive di valutazione in merito:

- al cumulo con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno ed il non superamento del 100% del valore del bene indennizzato;
- alla stima del valore del potenziale produttivo distrutto o danneggiato a livello territoriale che sarà operata dalla Regione con il supporto di enti pubblici competenti per la materia, sulla base delle informazioni della Rete di Informazione Contabile Agricola, di prezziari pubblici e di eventuali indagini di mercato che si rendessero necessarie;
- al riconoscimento formale da parte delle autorità pubbliche competenti del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo.

R8 : per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento), che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare. Utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale

delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

Partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

R9 : e' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione le varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili ai costi per il ripristino degli impianti arborei di oliveti distrutto o danneggiati irreversibilmente dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* di cui alla sottomisura 5.2.

In particolare, si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari" consistente di quattro categorie di valori che descrivono, con il minor errore possibile, il costo standard relativo alle diverse densità (numero di piante per ettaro di superficie) di impianto presenti nella zona di riferimento in cui si applica la misura 5.2. Si utilizza la densità di impianto perché si tratta del parametro che determina i differenti valori di costo di ripristino delle colture arboree, così come si evince dalla letteratura economico estimativa dell'azienda agraria, in relazione ai dati rivenienti da fonti primarie (indagine presso testimoni privilegiati) e secondarie (prezziari).

Dai riferimenti alla letteratura e dai dati si evince che il costo varia essenzialmente al variare della densità di impianto poiché si riduce in maniera più che proporzionale l'incidenza dei costi fissi al crescere del numero delle piante rispetto all'incremento dell'incidenza dei costi variabili. Considerando le più diffuse classi di densità di impianto presenti nella zona, è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti quattro diversi costi standard:

- a) Costo ammissibile di 75,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 75,00 EUR per ettaro ad un massimo di 7.500,00 EUR per ettaro, per densità comprese tra 1 e 100 piante per ettaro;
- b) Costo ammissibile di 60,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 7.500,00 EUR per ettaro ad un massimo di 9.000,00 EUR per ettaro, per densità comprese tra 101 e 150 piante per ettaro;
- c) Costo ammissibile di 50,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 9.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 10.000,00 EUR per ettaro, per densità comprese tra 151 e 200 piante per ettaro;
- d) Costo ammissibile di 40,00 EUR per pianta pari a un conseguente costo per ettaro che varia da un minimo di 10.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 15.000,00 EUR per ettaro, per densità maggiori di 201 piante per ettaro;

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di costo ammissibile per pianta e per ettaro è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettera i) determinando l'ammontare del costo totale suddivise in base alle seguenti voci: Scasso e lavorazioni del terreno, Fertilizzazione, Impianto, Impianto irrigazione a goccia, Irrigazione, sia per i costi di impianto che per la gestione dei primo quattro anni dalla messa a dimora (le singole voci di costo sono determinate facendo riferimento alla manualistica di settore) così come accertato è posto agli atti dal Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali dell'Università degli Studi di

Bari Aldo Moro.

Attraverso l'applicazione della mediana delle voci di costo rilevate per ciascuna densità di impianto è stato definito un valore di costo univoco per ciascuna densità di impianto, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base.

Pertanto, sono stati identificati i seguenti quattro diversi valori standard:

- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro da 1 a 100) = 75,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 75,00 EUR per ettaro ad un massimo di 7.500,00 EUR per ettaro.
- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro da 101 a 150) = 60,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 7.500,00 EUR per ettaro ad un massimo di 9.000,00 EUR per ettaro.
- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro da 151 a 200) = 50,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 9.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 10.000,00 EUR per ettaro.
- Calcolo valore (UCS) a): densità di impianto (piante ad ettaro maggiore di 201) = 40,00 EUR per pianta; costo ad ettaro da un minimo di 10.000,00 EUR per ettaro ad un massimo di 15.000,00 EUR per ettaro.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.5.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Non pertinente

8.2.5.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.5.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Nessuna